



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 21

Trasmissione delle relazioni

1. Ciascuna Parte informa la Conferenza delle Parti, tramite relazione al Segretariato, sulle misure adottate per attuare le disposizioni della presente Convenzione e sull'efficacia di tali misure e degli eventuali elementi di criticità incontrati nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione. 2. Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione. 3. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, stabilisce la periodicità ed il formato delle relazioni che le Parti sono tenute a rispettare, tenendo conto dell'opportunità di un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/art-21>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it